



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Via Carotenuto 30"

Sede legale: Via Mario Carotenuto, 30 - 00125 ROMA

Sede segreteria: Via Scartazzini 21/25 - Tel. 065258824

e-mail: RMIC8CZ006@istruzione.it - RMIC8CZ006@pec.istruzione.it

CF: 97664140585 - C.M. RMIC8CZ006

Roma, 09 febbraio 2021

AL PERSONALE SCOLASTICO

COMUNICAZIONE N. 132

OGGETTO: Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale: personale docente, educativo ed A.T.A - A.S. 2021/2022.

Con la presente si intende richiamare l'attenzione sul termine ultimo, fissato dall'O.M. n. 55 del 13/02/1998 **al 15 marzo di ciascun anno, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.**

Si fa presente che il termine del 15 marzo p.v. non riguarda il personale che sarà collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2021 che ha già dovuto manifestare, entro il termine fissato dal M.I., la volontà di continuare a prestare servizio in regime di tempo parziale e la cui domanda è stata già acquisita.

Il personale docente, educativo e ATA che abbia interesse, dovrà pertanto presentare all'istituzione scolastica di titolarità o di servizio, entro la predetta data del 15 marzo, la relativa domanda, redatta in conformità degli allegati n. 1 e n. 2, reperibili al seguente link:

<https://www.atpromaistruzione.it/atp/?p=28310>

Il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata minima di due anni scolastici e si prorogherà automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, da prodursi, da parte dell'interessato, secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni in materia.

Qualora durante il periodo di vigenza del contratto di part-time (biennale) si rendesse necessaria una variazione di orario di servizio, **in relazione ad obiettive esigenze didattiche ed organizzative della scuola**, si procederà alla modifica del contratto. La variazione potrà essere definita dal Dirigente Scolastico e comunicata insieme alla richiesta del personale interessato, **sempre entro il 15 marzo**, tenendo conto delle esigenze dell'interessato, per quanto esse siano compatibili con quelle prevalenti di buon funzionamento dell'istituzione.

Di norma, l'orario minimo delle prestazioni lavorative dei rapporti di lavoro a tempo parziale è pari al 50% di quello a tempo pieno, ossia non inferiore: alle 12 ore per i docenti della scuola infanzia, primaria, alle 15 ore per il personale educativo, alle 9 ore per i docenti scuola secondaria e alle 18 ore per il personale ATA; eventuali scostamenti saranno valutati dal Dirigente Scolastico, in relazione ad obiettive esigenze didattiche ed organizzative della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Eugenia Rigano

Firma omessa a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 D.lvo 39/1993